



LA “DEROGA” AL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ PER IL PUBBLICO DIPENDENTE: ANALISI, PROSPETTIVE, ASPETTI PRATICI

OPI Trapani - 2024

Il vincolo di esclusività: chi, cosa, come



IL VINCOLO DI ESCLUSIVITÀ

Regio Decreto 693 del 22 novembre
1908: «Approvazione del T.U. delle
leggi sullo stato giuridico degli
impiegati civili» (G.U. 292 del 15
dicembre 1908)



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908

ROMA — Martedì, 15 dicembre

Numero 292.

CAPO III.

Incompatibilità.

Art. 7.

(Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 3).

Con la qualità d'impiegato civile dello Stato è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, o commercio, o industria, o la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le Società costituite a fine di lucro, salva, per l'amministrazione delle cooperative costituite da impiegati, la previa autorizzazione dell'Amministrazione da cui l'impiegato dipende.

TITOLO II.

Cumulo degl'impieghi

Art. 10.

(Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 1).

Gl'impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui appresso.

Il vincolo di esclusività

«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione»



Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione



Il vincolo di esclusività

«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico»

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione»



Art. 97.

istrazioni, in coerenza assicurano l'equilibrio del debito pubblico)). ((19))

io organizzati secondo disposizioni assicurati il buon andamento



**Il dovere di esclusività del pubblico
funzionario, risponde ai principi di imparzialità
e buon andamento dell'azione amministrativa
di cui all'art. 97 della Costituzione**

**NEL NOSTRO ORDINAMENTO IL DOVERE DI ESCLUSIVITÀ,
ESSENDO PREVISTO A LIVELLO COSTITUZIONALE PUÒ ESSERE
REGOLATO SOLO DAL LEGISLATORE**



Il vincolo di esclusività D. Lgs 165/2001

Art. 53, comma 1: richiama espressamente il principio generale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi di cui all'art. 60 del DPR 10/1/1957 n. 3: «l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro»



D. Lgs. n. 165/2001

Disciplina del reclutamento e dell'ordinamento delle amministrazioni pubbliche

Art. 53

vincolo di im



- Gli incarichi connotati dai caratteri della abitualità e professionalità, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, costituiscono incompatibilità di tipo assoluto.
- Il carattere della professionalità è ravvisato nella continuità e non occasionalità dello svolgimento della professione.



Il vincolo di esclusività conflitto di interessi

Art. 53, comma 7: «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»



gs. n. 165/2001

ramento amministrazioni pubbliche

Art. 53

lo di im



Il vincolo di esclusività

Art. 53, comma 2: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.»



Art. 53
lo di im



Il vincolo di esclusività deroghe

Art. 53, comma 1: «Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità (...) salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662»



Art. 53

lo di im



Il vincolo di esclusività deroghe 1

Art. 23-bis: Disposizioni in materia di mobilità tra
pubblico e privato

«I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (...) sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale»



gs. n. 165/2001

ramento amministrazioni pubbliche

. 23-bis
nobilita



Il vincolo di esclusività deroghe 2



- DPR 117/1989: Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
- Art 6, Lavoro straordinario – Incompatibilità, comma 2:

«Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente»

Art. 6.

vario - In



Il vincolo di esclusività deroghe 3



- L. 662/1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- Art 1, Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza
- Comma 56 «Le disposizioni (...) non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno»

Art. 1
pubblico im
le, previden



Il vincolo di esclusività deroghe 4



- Perché i medici possono scegliere?
- **L. 412/1991**: Disposizioni in materia di finanza pubblica
- **Art. 4**: Assistenza Sanitaria
- **Comma 7** «L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale»

Art. 4

enza san:



Una prima sintesi



- Il dipendente pubblico ha l'obbligo di rapporto esclusivo (art. 98 della Costituzione)
- E' possibile derogare al vincolo di esclusività:
 - se è previsto da una norma (D. Lgs 165/2001, art. 53, comma 2)
 - se è autorizzato (D. Lgs 165/2001, art. 53, comma 2)
 - se si è in aspettativa senza assegni (D. Lgs 165/2001, art. 23-bis)
 - se si è in part time al 50% del tempo pieno (L. 662/1996, art. 1, comma 56)
- Per eliminare il vincolo di esclusività, bisognerebbe operare una modifica all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- E' più corretto parlare, quindi di «deroga al cumulo di impieghi»



Il «Decreto Sostegni» (Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19



- Art. 20 – Farmaci e Vaccini
- Comma 2: «All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa.

Articolo 2



IL DL 127/2021

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening



- Art. 3 - quater – Misure urgenti in materia di personale sanitario
- Comma 1: «Fino al termine dello stato di emergenza (...) agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»

art. 3 quater

materia di pe



IL DL 198/2022 – L. 14/2023

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
(«Milleproroghe»)

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198.



- I termini della precedente deroga vengono modificati:
 - «Fino al termine dello stato di emergenza» diventa «Fino al 31 dicembre 2023»
 - le parole: «quattro ore» sono sostituite da «otto ore»

art. 3 quater

materia di pe



IL DL 34/2023

- Art. 13: Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43
- Comma 1: «Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato»



Art. 13

delle profes

legge 1° febl



Una seconda sintesi



- La norma attuale:
 - prevede la possibilità di esercizio in deroga al cumulo di impieghi
 - inserisce un criterio limite (il 31/12/2025)
 - toglie il criterio limite delle ore (più o meno...)
 - inserisce Il criterio del monitoraggio ministeriale



Il «giallo» della bozza

ART. 11.

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Non ci sono limiti

Non ci sono criteri

**C'è un problema
costituzionale (art. 97 e
98)**



Il tema autorizzativo



Il tema autorizzativo



- DPR 62 2013: Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art 5, Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
- Comma 1 «Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. »

Art. 5

ad associazioni





Il tema autorizzativo

- Art. 53: Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
- Comma 10:
 - «L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato»

Art. 53
cumulo di





Il tema autorizzativo

- Art. 53: Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
- Comma 10:
 - «L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa»

Art. 53
cumulo di



Il tema autorizzativo

- Corte dei Conti, sez. Giur. Lombardia n. 233/2014 e Corte dei Conti Sez. Giur. Piemonte, n. 78/2015



Verificare...

- «se l'espletamento dell'incarico (...) possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza (problema particolarmente delicato nel comparto Sanità
- la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall'orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell'ufficio di appartenenza, che dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell'autorizzazione richiesta;



Verificare...

- «la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull'impegno derivante dall'orario di lavoro ovvero l'impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato;
- la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno
- specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all'insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente);
- corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno a lui affidato»



Una terza sintesi



- L'autorizzazione:
 - è un requisito necessario;
 - segue delle indicazioni specifiche in ordine ai principi di incompatibilità e conflitto di interessi.



In particolare, le condizioni perché l'azienda possa rilasciare l'autorizzazione sono tre:

- l'attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale;
- deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro;
- l'organo di vertice dell'amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.



- L'attività non potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie (almeno con riferimento al periodo annuale minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del D.Lgs. 66/2003).



Siamo partiti qui...



CHIEDE AUTORIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 13 del DL n. 34/2023

per svolgere attività professionale sanitaria di _____

per conto di _____

sito in (indirizzo) _____

Telefono _____ email _____

Coordinatore di riferimento del Centro _____

n. di cellulare _____ email _____

per un impegno massimo di _____ ore mensili e fino al _____.

Obbligatorio allegare alla presente la proposta lavorativa del committente



DICHIARA:

- che l'incarico verrà svolto rigorosamente fuori dall'orario di servizio previa autorizzazione del direttore di UOC e del proprio Coordinatore/trice per la pianificazione dei compiti istituzionali;
- ➔ • di assolvere all'orario di lavoro ordinario settimanale previsto da contratto e di non trovarsi in debito orario con [REDACTED]
- che si impegna, in ogni caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento delle attività assegnate nell'ambito della struttura di appartenenza;
- ➔ • di rispettare l'obbligo contrattuale delle 11 ore di riposo nelle 24 ai sensi dell'art. 43, comma 5 CCNL 12 giugno 2022 triennio 2019/2021 e almeno un riposo settimanale;
- di comunicare al proprio coordinatore i turni che svolgerà presso il committente entro il 20 del mese precedente;



**AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DI
APPARTENENZA**

D.L. 34/2023



Il/La sottoscritto/a _____

Direttore della struttura _____

Verificato che l'attività per cui il Dipendente chiede di essere autorizzato:

- Non Risulta** **Risulta** compatibile con i compiti e i doveri del Dipendente;
- Non Risulta** **Risulta** compatibile sotto il profilo organizzativo;
- Non Risulta** **Risulta** che l'attività **non arreca pregiudizio allo smaltimento delle liste di attesa;**
- Non Risulta** **Risulta** rispettato il riposo continuativo di 11 ore nelle 24;

Esprime parere:

- FAVOREVOLE** per cui mi impegno a vigilare sul corretto svolgimento delle mansioni affidate al Dipendente e sull'efficienza dello stesso in servizio.
- NON FAVOREVOLE** per le seguenti motivazioni:



Data, luogo

Firma e timbro del Direttore di struttura complessa



**AUTORIZZAZIONE DEL COORDINATORE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA
UOC DI APPARTENENZA**

D.L. 34/2023

Il/La sottoscritto/a _____

Coordinatore delle Professioni sanitarie della UOC _____

Verificato che l'attività per cui il Dipendente chiede di essere autorizzato:

- Non Risulta** **Risulta** compatibile con i compiti e i doveri del Dipendente;
- Non Risulta** **Risulta** compatibile sotto il profilo organizzativo;
- Non Risulta** **Risulta** che l'attività non arreca pregiudizio allo smaltimento delle
liste di attesa;
- Non Risulta** **Risulta** rispettato il riposo continuativo di 11 ore nelle 24;

Esprime parere:

- FAVOREVOLE** per cui mi impegno a vigilare sul corretto svolgimento delle
mansioni affidate al Dipendente e sull'efficienza dello stesso in
servizio.
- NON FAVOREVOLE** per le seguenti motivazioni:

Data, luogo

Firma e timbro del coordinatore delle professioni sanitarie



...passando per qui...



Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento della libera professione

(Ai sensi dell'Art.13 del D.L. n°34 del 30/03/2023 il quale si stabilisce che al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui art4 ,comma 7 della legge del 30 dicembre 1991,n°412 e dell'articolo 53 del decreto legislativo n°30 del marzo 2001,n°165).

COMUNICO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Il ___/___/___, dipendente presso codesta Azienda con contratto a tempo _____

numero matricola _____, in servizio presso il P.O. _____ nell'U.O. _____.

Intende avvalersi di tale opportunità prestando **attività libera professionale** presso _____

_____ cod.fiscale/P.iva _____

_____.

In attesa di un riscontro ,resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo i mie distinti saluti.

(Indirizzo PEC dove inviare eventuale riscontro _____)

_____ li ___/___/___.

In fede



...e arrivati qui
(all' autocertificazione)



**DOCUMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI
ATTIVITA' ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. 43/2006 AI SENSI DELL'ARTICOLO
3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, CONVERTITO
DALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 2021, N. 165, COME MODIFICATO
DALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34,
CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56**



Cosa si può e cosa non si può

- Le attività possono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio
- Le attività sono esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio
- Il personale può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale "intramoenia"
- È ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate



- È possibile l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti
- La deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi, e conseguentemente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97, comma 1 della Costituzione.





REGIONE VENETO

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. del

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' ESERCITABILI DAL
PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L. 43/2006 AI
SENSI DELL'ARTICOLO 3-QUATER DEL DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 E
S.M.I.**



Conflitto di interessi

- Instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti nei confronti dei quali il Dipartimento o la Struttura di appartenenza del dipendente svolgono funzioni di vigilanza, controllo e di accertamento/contestazione di illeciti, anche in qualità di UPG, o di applicazione delle relative sanzioni;
- Instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni anche occasionali, in favore di soggetti con i quali, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 *quinquies* del D.Lgs. 502/1992 e dei contratti con associazioni di volontariato, l'Azienda intrattiene rapporti contrattuali in materia di appalti di lavori o di fornitura di beni e servizi;



- La titolarità o compartecipazione in imprese, individuali o collettive, o l'assunzione di cariche in Società, Aziende o Enti che operano nel settore sanitario, socio-sanitario, farmaceutico o veterinario con i quali l'Azienda intrattiene comunque rapporti economico-contrattuali;
- Lo svolgimento di attività presso strutture accreditate, nei confronti delle quali l'Azienda abbia stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 *quinquies* del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., qualora per il ruolo rivestito il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi (ad es. incardinamento in unità operativa che svolge attività collegata all'accreditamento).



I criteri autorizzativi

- Deve essere garantito il rispetto delle esigenze organizzative aziendali; in particolare l'attività extra non deve interferire con i turni di servizio, di pronta disponibilità e con eventuali ulteriori procedure regolamentate per la gestione delle assenze



- Ai fini del contemperamento dei fini istituzionali e della presente attività, l'Azienda comunicherà ai dipendenti, la programmazione oraria della turnistica, di norma, almeno entro il giorno 20 del mese precedente, prevedendo in via generale dei periodi, anche limitati, che non possono essere interessati alla modifica della turnistica per esigenze di servizio; parimenti, l'Azienda comunicherà con cadenza mensile gli orari del servizio di pronta disponibilità;



- deve essere garantito da parte del dipendente il rispetto della normativa sull'orario di lavoro
- deve essere esclusa la sussistenza di pregiudizio ai piani aziendali di recupero delle liste d'attesa; in particolare, il richiedente dovrà dichiarare la propria disponibilità ad effettuare orario aggiuntivo correlato ai piani aziendali per il recupero delle liste d'attesa
- l'attività autorizzabile deve essere compatibile con le eventuali prescrizioni/limitazioni di idoneità alla mansione specifica del dipendente interessato



L'autorizzazione può essere sospesa



L'autorizzazione può essere revocata

11. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione è disposta, con effetto immediato:

- per il venir meno delle condizioni valutate per il rilascio dell'autorizzazione;
- per sopravvenuta insorgenza di conflitto di interesse;
- per rifiuto del dipendente, senza valida giustificazione, dell'orario aggiuntivo richiesto dall'azienda per il recupero delle liste di attesa;
- per violazione delle prescrizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.



L'esercizio professionale autonomo: libera professione e prestazione occasionale



Alcuni principi generali

- Gli incarichi connotati dai caratteri della **abitudine** e **professionalità**, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, costituiscono incompatibilità di tipo assoluto.
- Pare escludersi:
 - la possibilità di avere un altro rapporto di lavoro dipendente, anche se a tempo determinato e parziale
 - le prestazioni con carattere di abitudine
 - le prestazioni con carattere di non occasionalità
- Autonomo è il lavoro del prestatore di un'opera o di un servizio che, con discrezionalità circa le modalità di svolgimento dell'attività, compie un incarico con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (Art 2222 Codice Civile)



Il lavoro autonomo la prestazione occasionale

- DL 50/2017 (L. 96/2017): Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
- Art 54-bis: Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
- **ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO NON RIGUARDA GLI INFERMIERI**



Art. 54-bis.

azioni occasionali.
di prestazione occasi



La prestazione occasionale:

- E' il tipico strumento che viene utilizzato dai soggetto che vogliono intraprendere attività professionali in modo saltuario e sporadico, e che per tale ragione sono esonerati dall'apertura di una partita Iva
- E' caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
- Non si può superare complessivamente il limite dei 5.000 euro lordi nell'anno civile (01/01 - 31/12)
- I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da contribuzione previdenziale...
- ...salvo una eccezione: gli Infermieri.



La gestione separata ENPAPI



CHI DEVE ISCRIVERSI

L'iscrizione è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli Ordini provinciali che svolgono l'attività libero professionale in qualità di:

- titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.)
- titolari di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (artt. 2222 e sgg.)



Quanto viene versato?

- Il 24% del compenso lordo se si contestualmente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico
- Il pagamento della contribuzione dovuta è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) carico del prestatore (detratto direttamente dalla busta paga).
- Su 5.000 euro: 1.200 euro (800 a carico del committente e 400 a carico del prestatore)



Sono «soldi buttati»?

NO!

- Prestazioni previdenziali
- Prestazioni assistenziali
- La totalizzazione: «la totalizzazione consente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il diritto a un'unica pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti. A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la totalizzazione è completamente gratuita.»


<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49890.totalizzazione-dei-contributi.html>





PRONTUARIO DIGITALE

Guida pratica previdenziale
della Gestione Separata





La gestione principale ENPAPI

CHI DEVE ISCRIVERSI

L'iscrizione è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli ordini provinciali, che esercitano attività libero professionale in forma individuale in qualità di

- titolari di partita IVA
- associati ad uno studio professionale
- soci di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo





PRONTUARIO DIGITALE

Guida pratica previdenziale
della Gestione Principale



www.enpapi.it

Gestione Principale

 ISCRIZIONE E TERMINE ATTIVITÀ	 CONTRIBUZIONE	 ASSISTENZA
 PRESTAZIONI	 MODULISTICA	 SCADENZE

Gestione Separata

 ISCRIZIONE E TERMINE ATTIVITÀ	 CONTRIBUZIONE	 ASSISTENZA
 PRESTAZIONI	 MODULISTICA	 SERVIZI PER LE AZIENDE



**VADEMECUM
DELLA
LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Revisione 2020**



EQUO COMPENSO



Assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzare la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti.

Il tema strategico: i parametri di liquidazione ex DM 165/2016



Tariffe, trust ed equita'

- C'era una volta il «tariffario IPASVI» (2002)
- Poi arriva Bersani (2006)
- E alla fine arriva Monti (2012)



Lo spirito della norma (L. 49/2023)



- necessità di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione
- rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute «contraenti forti»



Quando il compenso è equo?

Il compenso è definito equo quando:

- è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto,
- è proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale,
- è conforme ai compensi previsti ai decreti ministeriali specifici, che, per le Professioni Sanitarie, rispondono al DM 165/2016.



ALL. 1

Tabella d) ex art. 2, comma 1

INFERMIERI

PRESTAZIONI E RELATIVO VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE


PARAMETRATORE DI VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE

Tutte le prestazioni descritte nel parametratore di valore medio liquidabile sono precedute da un numero sequenziale e quindi dalla lettera "T" o dalla lettera "R". La lettera "T" sta ad indicare che trattasi di prestazione a prevalente contenuto tecnico scientifico (aumentabili sino al 25%), mentre la lettera "R" contraddistingue le prestazioni a prevalente contenuto educativo relazionale (aumentabili sino al 100% in base alla complessità, difficoltà o stato di necessità).

PARTE PRIMA - Prestazioni singole di tipo tecnico scientifico. L'erogazione della singola prestazione può o deve necessariamente collocarsi in un contesto organizzativo e quindi di valore medio liquidabile più complesso, di pagamento ad accesso, piano assistenziale/progetto/consulenza, tempo.


1. PRESTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

Codice	ELENCO PRESTAZIONI	VALORE MEDIO DI LIQUIDAZIONE
001 T	Assistenza diretta	€ 31,00
002 T	Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di ogni necessità e bilancio delle risorse disponibili	€ 36,00
003 T	Elaborazione e gestione del dossier di assistenza	€ 18,00
004 T	Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche)	€ 9,00 (1) € 18,00 (2)
005 T	Misurazione e registrazione dei riflessi pupillari o di altri riflessi	€ 14,00
006 T	Valutazione e registrazione dello stato di coscienza	€ 9,00
007 T	Misurazione della pressione venosa centrale, sorveglianza di cateteri venosi centrali e di altri accessi vascolari impiantati da un medico.	€ 45,00
008 T	Registrazione di ECG	€ 14,00



€ 35,80

Indicizzazione ISTAT annuale, secondo il parametro «Servizi sanitari e spese per la salute»



Chi può applicare l'equo compenso?

L'equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), regolate da convenzioni e relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore di:

- imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie;
- imprese con più di 50 lavoratori;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
- pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.



Quali sono le clausole “vessatorie” di interesse?

Le clausole della convenzione sono nulle quando:

- non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera;
- sono inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti dal DM 165/2016;
- vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o impongono anticipazione di spese;
- riservano al cliente la facoltà di modifica unilaterale del contratto o la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto oppure la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite;
- impongano tempi di pagamento superiori a 60 giorni dall’emissione della fattura.



Il ruolo dell'Ordine

/ 1

- Articolo 7 - Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo
- Comma 1: «In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista»



Il ruolo dell'Ordine

/ 1

È stato, quindi, introdotto un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c.):

«Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva»



In merito a quanto pervenuto, si dettaglia un parere di congruità del compenso richiesto dalla dr.ssa [REDACTED] alla società [REDACTED] di cui si allega copia agli atti. Il parere viene reso ai sensi della L. 3/2018, Capo II - Professioni Sanitarie, Capo I - Degli Ordini delle Professioni Sanitarie, art. 3, comma, 1, lettera e.

La dr.ssa [REDACTED] inoltra una fattura (n. 4 del 07/03/2023) intestata alla citata società, riportando:

- prestazioni infermieristiche effettuate nei mesi di ottobre - novembre e dicembre 2022 per euro 1.800,00
- rimborso chilometrico (1928 km) per euro 791,25
- totale euro 2.591,25, cui correttamente aggiunge la rivalsa previdenziale ENPAPI del 4% sui 1.800 euro (euro 72,00), e la marca da bollo prevista (euro 2,00).

Per quanto attiene al parere di congruità è necessario specificare che non verrà in questa sede presa in esame la pretesa inerente il rimborso chilometrico, essendo trattativa non appartenente all'ambito della Pubblica Amministrazione e, pertanto regolata in regime privatistico.

Per quanto attiene alle prestazioni professionali effettuate, la dr.ssa [REDACTED] specifica, nelle interlocuzioni avvenute con il suo Ordine, che "le prestazioni erogate, per un totale di 90 ore, si svolgevano in orario diurno comprese le festività. L'assistenza da me effettuata variava in base alle necessità dei singoli pazienti, eseguivo quindi gestione / cambio del catetere vescicale, somministrazione della terapia, controllo dei parametri vitali, prelievi ematici, ma anche igiene al letto del paziente allettato".

Quanto dichiarato, permette quindi di ascrivere le prestazioni ad un ambito domiciliare di bassa / media complessità assistenziale.

Il parametro normativo di riferimento è previsto in seno al DM 165/2016 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica" - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/08/29/201/so/38/sg/pdf>), che, per quanto attiene alle prestazioni infermieristiche di assistenza diretta prevede un valore medio di liquidazione di euro 31,00 / ora.

Stando a quanto dichiarato dalla dr.ssa [REDACTED], ovvero della rendicontazione di 90 ore di assistenza diretta, il valore medio di liquidazione delle prestazioni rese si configura pari ad euro 2.970,00.

Per quanto evidenziato e rimarcando la valutazione di pertinenza per il solo valore delle prestazioni professionali, si esprime quindi parere di congruenza con la fattura in esame.



Il professionista può anche rivolgersi al Giudice, che provvederà a rideterminare il compenso, sulla base dei parametri previsti dalla norma e potrà condannare il cliente anche al pagamento di un indennizzo a favore del professionista fino al doppio della differenza, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno



TAR Veneto – Sentenza 632/2024

- Oggetto del contendere era la legittimità della procedura di gara per l'affidamento di un appalto, avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale inerente ai lavori di «Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e antisismica» di due ospedali
- L'AULSS formula un'offerta economica con un ribasso sui compensi dei professionisti
- Il Tribunale sentenza la piena applicabilità della legge sull'equo compenso alla materia dei contratti pubblici, ritenendo il compenso «non ribassabile», diversamente da altri oneri

TAR Lazio – Sentenza 8580/2024

- Oggetto del contendere era l'esclusione di un professionista, operatore economico in una gara d'appalto, per la presentazione di un offerta prestazionale a parametri inferiori a quelli stabiliti dalla norma
- Non c'è contrasto tra le norme in materia di equo compenso e la libertà di stabilimento del compenso nella libera prestazione di servizi.
- Sussiste piena compatibilità della legge 49/2023 con il diritto comunitario.

Il ruolo dell'Ordine / 2

La norma prevede che gli Ordini adottino **disposizioni deontologiche** che vincolino il professionista alla stipula di preventivi congruenti con l'equità delle prestazioni impedendo pratiche di concorrenza sleale tra colleghi.



CODICE DEONTOLOGICO

DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE



Approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019

ART. 39 - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

L'Infermiere, nell'esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell'equo compenso.



Il ruolo dell'Ordine

/ 3

- La norma prevede che gli Ordini siano rappresentati in seno all'Osservatorio Nazionale sull'Equo Compenso, istituito presso il Ministero della Giustizia;



m_dg.GAB.08/03/2024.0009432.U



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Comunico che il Ministro della giustizia, con l'allegato decreto ministeriale 6 marzo 2024, ha nominato le SS.LL. quali componenti dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

Porgo cordiali saluti.

Il Capo di Gabinetto
Alberto Rizzo
Il Vice Capo di Gabinetto Vicario
Giulio Bartolozzi



Il ruolo dell'Ordine

/ 4

La norma prevede che gli Ordini provvedano ad aggiornare i parametri di liquidazione, con cadenza biennale.



Un progetto, una visione



[Home](#) [Ricerca Prestazioni](#) [Il Progetto](#) [Faq](#) [Chi Siamo](#) [Contatti](#)

Piattaforma delle Prestazioni dei liberi Professionisti

Ricerca una Prestazione... (es. ECG)

CERCA



Home page



919,207

PROFESSIONISTI REGISTRATI



25 - 100+

PRESTAZIONI DISPONIBILI



388,615

LOREM IPSUM

CERCO UNA PRESTAZIONE

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.



SONO UN PROFESSIONISTA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.



Dove Siamo

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
Via Agostino Depretis 70, 00184 Roma
Tel: 06 46200101

Link Utili

[Il Progetto](#)
[Faq](#)
[Chi Siamo](#)
[Contatti](#)

Aiuto e Supporto

[Privacy Policy](#)
[Termini e Condizioni](#)



Ricerca prestazioni

Criteri di ricerca

Pulisci

Ricerca per parola chiave

Es. ECG

Convezione

Seleziona una Convezione

Tipologia

- Presso lo Studio Professionale
- A domicilio

Comune

Comune (es. Roma)

Raggio di Vicinanza (Km)

100 Km

Disponibilità

- Lun - Ven
- Sabato
- Domenica

Ricerca

Trovate 3 Prestazioni



Assistenza diretta

Via Roma, Mozzecane, Quistello, Moz...

22,00 €

A domicilio

Dettagli



Registrazione di ECG

Ancona

22,00 €

A domicilio

Dettagli



Toilette e vestizione funebre

Roma

50,00 €

Presso lo Studio Professionale A domicilio

Dettagli



Accesso

Accedi come Professionista

Ordine *

Seleziona un Ordine

Codice Fiscale *

Codice Fiscale

Numero di Iscrizione *

Numero di Iscrizione

Ho letto ed accetto l'informativa sulla privacy *

Chiudi

Accedi

Piattaforma delle Prestazioni dei liberi P

Ricerca una Prestazione... (es. ECG)

CERCA



919,207

PROFESSIONISTI REGISTRATI



25 - 100+

PRESTAZIONI DISPONIBILI



388,615

LOREM IPSUM



Anagrafica

Dati Anagrafici

Nome *

LUIGI

Cognome *

PAIS DEI MORI

Dati di Contatto

Email *

luigi.pais@gmail.com

Pec *

luigi.paisdeimori@pec.enpapi.it

Telefono Casa/Ufficio

Telefono

Cellulare *

34000000000

Dati per le Prestazioni

Partecipa in forma aggregata *

No Si

Partita IVA *

00000000000

Iscrizione Enpapi *

11111

Foto

150 x 150

Carica Foto



Anagrafica



[Home](#) [Ricerca Prestazioni](#) [Il Progetto](#) [Faq](#) [Chi Siamo](#) [Contatti](#)

LUIGI PAIS DEI MORI ▾

No Si

00000000000

Iscrizione Enpapi *

11111

Foto

150 x 150

Carica Foto

Informazioni sull'Assicurazione

Nome Compagnia *

aaaaa

Numero Polizza *

134677

Massimale *

10,00

€

Data Scadenza *

26/09/2022

Biografia

Testo Biografia (verrà mostrato all'interno delle Prestazioni offerte)

Bio

Aggiorna il Profilo



Prestazioni

Dati Prestazione ?

Seleziona Prestazione *

Prestazione Diretta o per Convenzione *

Prestazione Diretta In Convenzione

Importo Prestazione *

0,00 €

[Decreto 19 luglio 2016, n 165](#)

Tipologie di Prestazione *

Seleziona una o più Tipologie

Disponibilità

Zona Erogazione Prestazione *

Indirizzo Comune

Disponibilità al Movimento *

No Si

Indirizzo *

Indirizzo (es. Via Agostino Depretis 70)

Giorni *

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato



Prestazioni

Dati Prestazione

Seleziona Prestazione *

PRESTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

Assistenza diretta

Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di ogni necessità e bilancio delle risorse disponibili

Elaborazione e gestione del dossier di assistenza

Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche)

Disponibilità

Zona Erogazione Prestazione *

Indirizzo Comune

Disponibilità al Movimento *

No Sì

Km di Distanza *

100 Km

Indirizzo *

Indirizzo (es. Via Agostino Depretis 70)

Giorni *

- Lunedì
- Martedì
- Mercoledì
- Giovedì
- Venerdì
- Sabato
- Domenica



Prestazioni

Dati Prestazione

Seleziona Prestazione *

Prestazione Diretta o per Convenzione *

Prestazione Diretta In Convenzione

Importo Prestazione *

€

Decreto 19 luglio 2016, n 165

Tipologie di Prestazione *

Seleziona una o più Tipologie

Presso lo Studio Professionale

A domicilio

Disponibilità

Zona Erogazione Prestazione *

Indirizzo Comune

Disponibilità al Movimento *

No Si

Indirizzo *

Giorni *

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato



Prestazioni - convenzioni

Dati Prestazione

Seleziona Prestazione *

Prestazione Diretta o per Convenzione *

Prestazione Diretta In Convenzione

Convenzioni *

Seleziona una o più Convenzioni

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Tipologie di Prestazione *

Seleziona una o più Tipologie

Importo Prestazione *

0,00 €

Decreto 19 luglio 2016, n 165

Disponibilità

Zona Erogazione Prestazione *

Indirizzo Comune

Disponibilità al Movimento *

No Si

Indirizzo *

Indirizzo (es. Via Agostino Depretis 70)

Giorni *

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì



Prestazioni - disponibilità

SELEZIONA PRESTAZIONE

Prestazione Diretta o per Convenzione *

Prestazione Diretta In Convenzione

Importo Prestazione *

 €

Decreto 19 luglio 2016, n 165

Tipologie di Prestazione *

Seleziona una o più Tipologie

Disponibilità

Zona Erogazione Prestazione *

Indirizzo Comune

Disponibilità al Movimento *

No Sì

Km di Distanza *



Indirizzo *

Giorni *


- Lunedì
- Martedì
- Mercoledì
- Giovedì
- Venerdì
- Sabato
- Domenica

Annulla

Salva



Download materiale e approfondimenti





+

•

○

GRAZIE



luigi@studiopais.eu



Luigi Pais dei Mori



[luigipaisdeimori](https://www.instagram.com/luigipaisdeimori)



[@luigi_pais](https://twitter.com/luigi_pais)



www.studiopais.eu